

sone. I bambini e le bambine, quindi, non possono essere detenuti, poiché non devono scontare alcuna pena. È importanzissimo sottolineare questo, perché purtroppo oggi i bambini e le bambine sono ancora detenuti per poter avere una relazione primaria con le loro madri.

Vanno colte le varie sfaccettature riguardanti la stessa madre: questa è, sì, persona che ha compiuto atti ritenuti lesivi dallo Stato, ma è anche madre, e la madre per poter esprimere autorità nei confronti del bambino deve essere vista non solo in relazione al carcere.

Il provvedimento, pertanto, mira ad affermare che i bambini e le bambine detenuti debbono essere considerati un'assoluta eccezione: quando lo Stato non può proprio fare altrimenti, allora possono essere ammesse relazioni tra madri e figli all'interno del carcere, ma questa deve essere, ripeto, proprio *l'extrema ratio*.

Se, allora, i bambini e le bambine vanno considerati persone con propri diritti e non solo in relazione agli adulti, l'ordinamento deve fornire gli strumenti per garantire che nelle carceri il rapporto madre-figlio non sia necessariamente sottordinato all'interesse dello Stato all'esecuzione della pena. Tale interesse, quindi, va considerato un'eccezione.

Occorre contemporare due esigenze: quella della madre detenuta di avere un rapporto con il proprio figlio e del figlio con la propria madre e quella dello Stato di sanzionare penalmente fatti criminosi. Il dover contemporare tali esigenze non può assolutamente pregiudicare il rapporto genitoriale come avviene in tutti quei casi in cui il figlio sia detenuto insieme alla madre nei primi tre anni di vita.

L'ingresso del minore in carcere è, infatti, estremamente dannoso per lo sviluppo psicofisico del bambino anche in ragione della perdita della necessaria autorevolezza della figura genitoriale. Il bambino non vede più la madre come un saldo punto di riferimento, ma come una persona sottoposta ad un'autorità estranea al rapporto esclusivo tra madre e figlio.

Il provvedimento in esame, pertanto, essendo diretto a garantire la compiuta tutela dell'infanzia e della fase preadolescente in riferimento ai figli di donne condannate, si ispira alla stessa *ratio* della legge Gozzini, in base alla quale la pena, in applicazione dei principi costituzionali, deve rappresentare un momento di crescita dell'individuo e non di punizione. Il testo, inoltre, regola il rapporto tra i diritti del bambino o della madre ed il tempo, assicurando un percorso consapevole delle relazioni genitoriali nel tempo. In questa ottica deve essere visto anche l'ampliamento dell'ambito del lavoro all'esterno del carcere, introducendo una specifica ipotesi per la detenuta madre, che attribuisce ai compiti di cura lo stesso valore sociale e la stessa potenzialità dell'attività lavorativa. È la prima volta che ciò avviene nel nostro ordinamento. Quindi, vi è una concezione dei compiti di cura come un lavoro importantissimo.

Il progetto di legge, che modifica alcuni istituti dell'ordinamento penitenziario e ne introduce nuovi, si propone dunque di attuare il dettato costituzionale, migliorando il sistema essenzialmente sotto due profili: offrendo, in primo luogo, una garanzia compiuta della tutela dell'infanzia e della fase preadolescente, assicurando alle bambine e ai bambini delle condannate l'assistenza materna in modo continuativo e in un ambiente familiare; consentendo, in secondo luogo, l'abolizione della « carcerazione » delle bambine e dei bambini.

Rispetto al testo originario, la Commissione ha apportato alcune modifiche — il dibattito è stato intenso — dirette a coordinarlo con le novità normative intervenute successivamente alla presentazione del progetto di legge (mi riferisco in particolare alla legge Simeone e a quella sull'incompatibilità del regime carcerario per ammalati gravi).

All'articolo 1 sono previsti nuovi criteri per il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena e si stabilisce che questa deve essere sempre differita nel caso in cui debba avere luogo nei confronti di una donna incinta o di una madre di un

bambino di età inferiore ad un anno. In tal modo si vuole permettere alla madre di completare il ciclo di allattamento e svezzamento del neonato. È da sottolineare che l'applicazione di tale istituto non è condizionata dalla gravità del reato commesso dalla madre, bensì dall'età del bambino, in conseguenza del principio in base al quale è il bambino ad avere diritto ad una relazione affettiva primaria con la madre: pertanto, tale diritto deve prescindere dal periodo di condanna della madre. Vengono comunque posti limiti dovuti alla pericolosità sociale della madre, quali la limitazione del rinvio obbligatorio all'età di sei mesi del bambino, diventando facoltativo, dai sei mesi fino al compimento del primo anno, nel caso di condanna della madre per gravi delitti quali, ad esempio, l'associazione di stampo mafioso e il traffico di stupefacenti o di armi.

In Commissione, su tale questione, sono state registrate posizioni contrarie basate sulla ragione che l'esigenza di sicurezza dovrebbe prevalere anche sui diritti dei bambini ad avere un rapporto adeguato con la propria madre. Tali posizioni sono in contrasto con la *ratio* del provvedimento, volto, come dicevo prima, a tutelare in via principale il rapporto del minore con la madre, e sono diretti a restringere l'ambito applicativo del provvedimento medesimo, escludendo l'applicazione delle disposizioni relative al rinvio dell'esecuzione della pena e alla detenzione domiciliare speciale alle detenute madri che abbiano commesso reati di particolare gravità, quali, ad esempio, quelli connessi al traffico di stupefacenti o di armi.

La Commissione ha invece preferito dare la prevalenza agli interessi dei bambini pur tenendo in debito conto le esigenze di sicurezza, anzi ha cercato di mantenere un equilibrio rigoroso tra le diverse esigenze riducendo da un anno a sei mesi il periodo di differimento dell'esecuzione della pena.

È stata invece condivisa l'osservazione apposta nel parere espresso dalla I Commissione, per cui è stato soppresso l'inciso

«salvo che sia stato affidato ad altri», di cui al numero 2 del comma 1 dell'articolo 146 del codice penale, che non risulta coordinato con il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che l'affidamento a persona diversa dalla madre costituisca causa di revoca del differimento dell'esecuzione della pena, sempre che il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

La presenza di tale inciso, non contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 146, potrebbe far ritenere, infatti, che per il rinvio dell'esecuzione della pena sia, comunque, necessario procedere all'accertamento di tale presupposto e che il differimento non sia quindi automatico; in tal caso si potrebbe verificare l'ipotesi che la sospensione della pena possa non aver luogo nei confronti della donna che abbia partorito da meno di due mesi, il cui figlio sia stato affidato ad altri, con ciò introducendo una disciplina più restrittiva rispetto a quella attuale, che sembrerebbe garantire in tutti i casi il differimento dell'esecuzione della pena, anche quando vi sia l'affidamento ad altri, per i primi due mesi di vita del bambino.

L'articolo 2 originario del testo è stato soppresso, poiché il suo contenuto è stato, per così dire, già tradotto in norma con la cosiddetta legge Simeone.

Il disegno di legge introduce poi le due nuove misure della detenzione domiciliare speciale e dell'assistenza all'esterno dei figli minori. Si tratta di istituti di grande flessibilità il cui obiettivo è la garanzia della relazione tra genitori e figli e dei diritti del bambino. È da sottolineare che le misure previste dalla legge sono applicabili anche al padre detenuto in caso di morte della madre o di sua impossibilità a curare il figlio. Questo è un punto molto importante poiché, ponendosi al centro dell'attenzione il bambino e le sue relazioni affettive primarie, acquista evidentemente importanza, laddove vi fosse un impedimento della madre, la figura del padre.

Con l'articolo 2 si introduce una nuova figura di misura alternativa (la detenzione domiciliare speciale) per assistere i minori

di otto anni in modo da assicurare la costante presenza delle madri in famiglia anche nel caso di pene elevate. Possono accedere a tale beneficio le madri, condannate a pene detentive superiori ai quattro anni, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena, ovvero di almeno dieci anni nel caso di condanna all'ergastolo, qualora non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Anche questa misura può essere applicata al padre detenuto, ma solo qualora la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre.

L'istituto è stato ideato soprattutto per salvaguardare le maternità iniziate durante l'esecuzione della pena, allo scopo di evitare un lungo periodo di interruzione della funzione genitoriale.

Al compimento del decimo anno di età del figlio il beneficio può essere prorogato quando sussistono i requisiti per l'applicazione della semilibertà, altrimenti la persona potrà — in considerazione del comportamento tenuto, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua — essere ammessa all'assistenza all'esterno dei figli minori. Sembra infatti rispondere ai principi generali in materia di trattamento e di risocializzazione prevedere che una persona ammessa al beneficio, che abbia esattamente adempiuto alle prescrizioni per un periodo congruo, al compimento degli otto anni del figlio non debba per ciò tornare in carcere, ma possa godere di un trattamento di favore o con la proroga della detenzione domiciliare o almeno con una misura che consenta l'uscita dal carcere in certi orari.

Durante l'esecuzione della misura la condotta del soggetto è controllata dal servizio sociale sulla base delle modalità di attuazione stabilite dal tribunale di sorveglianza. Se il suo comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura, la detenzione domiciliare speciale è revocata.

L'articolo 4 originario del disegno di legge disciplina il procedimento applicativo con una norma regolamentare che viene inserita dopo l'articolo 91-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. La Commissione ha soppresso la disposizione, non perché non ne condividesse il merito, ma in quanto non si è ritenuto opportuno modificare una norma secondaria attraverso una norma legislativa.

L'articolo 4 del testo in esame stabilisce che, in caso di allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo per non più di dodici ore da parte della condannata e per non più di tre ore da parte dell'internata, può essere discrezionalmente disposta la revoca della misura. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, si applica l'articolo 385 del codice penale. Dunque, se l'assenza non è molto lunga, la magistratura di sorveglianza potrà valutare i motivi e il contesto dell'inadempienza ed eventualmente decidere di non revocare il beneficio. La revoca consegue, invece, automaticamente alla condanna definitiva per il reato di evasione.

All'articolo 6, per assicurare la continuità della funzione genitoriale in tutte le ipotesi in cui la madre detenuta non abbia i requisiti per accedere alla detenzione domiciliare speciale, si prevede di ampliare l'ambito applicativo del lavoro all'esterno, di cui all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, introducendo una specifica ipotesi per la donna madre. Si tratta di un istituto che attribuisce ai compiti di cura lo stesso valore sociale — come dicevo all'inizio — e la stessa potenzialità «risocializzante» dell'attività lavorativa. La misura contempera l'esigenza di assicurare la certezza dell'esecuzione della pena — e, quindi, la funzione di prevenzione generale — con l'esigenza di garantire la continuità del rapporto madre-figli, secondo modalità più limitate rispetto alla detenzione domiciliare speciale, poiché comporta la permanenza in carcere per una parte della giornata. Anche questa misura è ovviamente ancorata a dati trattamentali positivi e può

essere concessa in alternativa al padre detenuto, sempre se la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia altro modo di affidare la prole ad altri che al padre.

In conclusione, vorrei sottolineare la necessità di approvare quanto prima il provvedimento in esame che effettivamente rappresenta una delle maggiori innovazioni del sistema delle pene. Questo disegno di legge è stato voluto con forza dalle donne, in particolare dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo che, al momento della presentazione, era ministro per le pari opportunità, dalle colleghe presentatrici e — lasciatemelo dire — anche dall'onorevole Corleone che è sempre stato un sottosegretario attentissimo alla cultura del provvedimento che è stato posto come priorità dal piano d'azione della giustizia varato in questi giorni dal Governo.

Mi auguro che — come sempre è accaduto su leggi importanti che implicano la civiltà di un paese — le forze di opposizione, qui rappresentate dall'onorevole Marotta, daranno il contributo che hanno sempre offerto su temi di questa natura. Auspico che possiamo licenziare questo provvedimento dando un segnale importante al mondo delle carceri e alle donne detenute, perché l'esecuzione della pena sia sempre accompagnata ad un grado di civiltà del nostro paese e ad un'attenzione dei diritti della persona e, in questo caso particolare, delle donne detenute e dei loro figli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, onorevole Corleone.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, mi sia consentita qualche

considerazione. È sempre più desolante, Presidente, la constatazione che, in sede di discussione generale sui provvedimenti, l'aula sia deserta. Eppure, è proprio durante la discussione generale che possiamo conoscere le linee fondamentali del provvedimento, le diverse posizioni dei gruppi e fissare, come diciamo noi giudici ed avvocati, il *thema decidendum* che impone, consiglia e indirizza la presentazione degli emendamenti: questa è la funzione del parlamentare.

La funzione fondamentale del parlamentare, sia che appartenga alla maggioranza sia che appartenga all'opposizione, consiste nel collaborare alla stesura, alla redazione di testi legislativi. Il parlamentare non è un amministratore — mi rendo conto delle necessità legate al collegio, ma gli amministratori sono altri — e tanto meno un faccendiere. Come mai, dopo l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del provvedimento che fissa nel 30 per cento il numero minimo di votazioni a cui partecipare per ottenere la diaria, i colleghi sono presenti? È bene che i colleghi siano presenti, ma ciò ci squalifica, perché solo quando veniamo « tocati nella tasca » adempiamo alla nostra funzione. Questo lo devo dire, signor Presidente, perché fino a quando non lo si capirà, a mio giudizio l'istituto parlamentare vivrà stagioni molto grame. Questa è la verità.

La politica non è un mestiere. Non mi devo preoccupare della rielezione perché non devo restare venti o trent'anni in Parlamento (ovviamente, non mi riferisco a me stesso, data l'età); padri, figli, cugini, generi, ciò è assurdo.

Signor Presidente, questa digressione me la deve consentire. Io, che non sono un politico — l'ho sempre detto — e che sono nuovo a questa esperienza, purtroppo ne esco con conclusioni molto amare.

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, la digressione gliela consento, ma vorrei dire — si tratta di un argomento trattato molte volte — che anche per un prete c'è un tempo per dire messa, pari a un'ora al

giorno, ma poi vi sono tanti altri impegni. Il prete non è sempre intento a celebrare e lei sa benissimo che i colleghi, oltre ad essere presenti in aula, devono far fronte a molteplici impegni in Commissione, fuori dalla Camera, sul territorio. Vi è una giustificazione per la quale il venerdì mattina i colleghi non sono in aula, anche perché molti relatori o colleghi che intervengono svolgono la sua stessa osservazione, salvo poi non esservi quando, giustamente, « non tocca a loro ».

RAFFAELE MAROTTA. Stamattina ho assistito anche alla discussione dei due provvedimenti che non mi riguardavano.

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, le do atto che lei è molto presente.

RAFFAELE MAROTTA. Io sto parlando di me e ragiono dal mio punto di vista, me ne rendo conto, ma la funzione fondamentale del parlamentare è ben altra che quella di un faccendiere o di un amministratore, questa è la verità. Prima viene l'esercizio di questa funzione e poi il resto. Non sarò rieletto: qual è il problema? Anzi, è bene che la Camera si rinnovi e che non siano sempre gli stessi a rappresentare il cosiddetto popolo sovrano.

Passo ora al provvedimento in esame. Si tratta del disegno di legge n. 4426, recante disposizioni volte a garantire ed assicurare, in sede di esecuzione della pena, la protezione di interessi, di beni, di diritti (la maternità e l'infanzia) tutelati da una norma costituzionale, l'articolo 31, che stabilisce che la Repubblica protegge la maternità e l'infanzia.

Il provvedimento in esame mira a conseguire tali finalità volgendosi in due direzioni: in primo luogo, ampliando le condizioni oggettive in base alle quali la detenuta madre può usufruire del beneficio del differimento dell'esecuzione della pena; in secondo luogo, introducendo nell'ordinamento penitenziario i due istituti della detenzione domiciliare speciale (articolo 2) e dell'assistenza all'esterno dei figli minori.

Per quanto riguarda l'ampliamento delle condizioni oggettive indicate, in effetti si tratta di un ampliamento perché l'istituto del differimento nell'esecuzione della pena è conosciuto anche dal « famigerato » codice Rocco, agli articoli 146 e 147. Questo provvedimento amplia le condizioni obiettive. Il differimento è obbligatorio quando la donna è incinta e quando la donna ha partorito (come viene previsto dall'attuale testo dell'articolo 146 del codice penale) da meno di sei mesi. È giusto: si ha il diritto ad avere il differimento, il rinvio dell'esecuzione della pena.

Il provvedimento in esame eleva questo limite da sei mesi ad un anno; mantiene il limite dei sei mesi nel caso in cui la donna sia stata condannata per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario: mantiene quindi questo limite di sei mesi.

Vi è poi il rinvio cosiddetto facoltativo che, per l'attuale testo dell'articolo 147 del codice penale, va da sei mesi — perché il primo periodo è coperto dal rinvio obbligatorio — ad un anno. Il nuovo testo — visto che l'anno è coperto in ogni caso ed è scoperto soltanto per quanto riguarda il caso in cui la donna sia stata condannata per delitti di mafia — prevede il rinvio facoltativo, che è tale anche nel caso in cui vi sia stata questa condanna: è facoltativo e il giudice vedrà se, nonostante la condanna per uno dei delitti di mafia o di spaccio di stupefacenti, la donna meriti questo beneficio.

Ciò detto, non si può non rilevare che i problemi esistono anche oggi.

Di quali problemi si tratta? La famosa legge sull'ordinamento penitenziario prevede la detenzione domiciliare nel caso di una donna incinta o madre di prole non superiore ai dieci anni. Vi è quindi la sovrapposizione tra questi due istituti, perché possono verificarsi dei casi in cui ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'uno e dell'altro (mi riferisco ai casi di

una donna incinta e di una donna che ha partorito da poco: in questo caso, vi è il rinvio obbligatorio).

Il giudice quale regime deve applicare? Signor Presidente, io ritengo che il rinvio obbligatorio e quello facoltativo, di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale, sia una misura residuale; più favorevole è l'applicazione, ove ne ricorrono i presupposti, della detenzione domiciliare, di cui all'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario. Ciò si verifica per la seguente ragione: questa detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge n. 633 del 1986, che ha modificato la legge Gozzini. Nei lavori preparatori — capisco che non possono essere decisivi, ma aiutano comunque ad interpretare la legge — si è parlato della detenzione domiciliare come derogativa delle norme del codice sul rinvio obbligatorio e — diciamo — facoltativo nell'esecuzione della pena. Da questo cosa si desume? Che viene prima la deroga e poi la norma derogata non solo per questo argomento che è di carattere formale, ma anche per un altro argomento che è sostanziale; la detenzione domiciliare conta come espiazione di pena, mentre il differimento è un differimento e a una donna eventualmente interessata dal provvedimento dovrà scontare la pena: è per lei più favorevole stare quattro anni in casa ed essere liberata dopo o, quanto meno, essere libera per quel periodo dei quattro anni avendo adempiuto a quell'obbligo di espiazione della pena.

In questo senso si è espressa la dottrina: lo dico perché i problemi sono attuali perché abbiamo elevato questo limite da sei mesi ad un anno; tuttavia, il problema resta e ribadisco che ciò è stato sostenuto dalla migliore dottrina e dall'insegnamento quasi unanime della giurisprudenza di legittimità.

Vi è poi un altro problema da esaminare: quali sono le pene delle quali si può ottenere il rinvio? Quelle non pecuniarie: quindi, la detenzione (ma non solo questa) e la cosiddetta pena della libertà controllata nella quale l'ammenda o la multa sia

stata eventualmente convertita per effetto del mancato pagamento della sanzione pecunaria.

È un altro problema. Si tratta di differimento dell'esecuzione e non già di interruzione dell'esecuzione, quindi questo beneficio del rinvio compete a chi non abbia ancora iniziato l'espiazione della pena.

L'altra direzione qual è? È la creazione di due istituti nuovi. Per quanto riguarda la detenzione domiciliare speciale, quando la condannata non può avere la detenzione domiciliare normale di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, quando non ricorre un concreto pericolo che la condannata commetta i reati della stessa indole e quando vi è la possibilità che la stessa si ricongiunga con i suoi familiari, quindi con i suoi figli, può avere questo beneficio se i suoi figli hanno un'età non superiore a dieci anni. Però debbono ricorrere le due condizioni speciali: la condannata deve avere spinto perlomeno un quarto (non quattro anni) della pena inflittale — su otto anni un quarto è due — oppure, se la donna è stata condannata all'ergastolo, deve aver spinto almeno dieci anni di pena (non so se ho reso bene l'idea sulle due condizioni per l'applicazione di questa misura speciale prevista dal disegno di legge al nostro esame).

Vi è poi l'altro istituto nuovo introdotto dall'articolo 6 (assistenza all'esterno dei figli minori). Questa nuova misura è considerata come una forma simile al lavoro all'esterno, previsto dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Questo beneficio alla madre detenuta può essere concesso ricorrendo tutte le condizioni di cui all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario e norme di attuazione.

Parlando di detenzione speciale, che cosa può succedere ancora? Può accadere che alla scadenza del decimo anno la condannata possa ottenere la proroga, se ricorrono tutte le condizioni affinché sia ammessa a godere della semilibertà. Quando è possibile ciò? Quando la condannata abbia scontato metà della pena, per i reati di mafia i due terzi della pena

e per il reato per il quale ha avuto l'ergastolo almeno vent'anni di carcere. Queste sono le condizioni che consentono alla condannata di avere il beneficio della semilibertà. Dunque, allo scadere del decimo anno, se ricorrono queste condizioni, la condannata può ottenere la proroga della detenzione domiciliare speciale.

Sono previste naturalmente anche le sanzioni come la revoca del beneficio per il caso contemplato dalla legge (la condannata si può allontanare dal domicilio per un tempo che è stato stabilito). Anche questo è giusto.

Vi è un'altra cosa importante: sia l'accesso al beneficio della detenzione domiciliare speciale, sia l'accesso al beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli minori sono concessi anche al marito, al padre, eventualmente detenuto, nel caso in cui la moglie sia morta, impossibilitata (perché malata, paralitica o altro) e nel caso in cui non sia possibile affidare il figlio ad altre persone che non siano la madre. Queste sono le linee fondamentali.

Noi di Forza Italia siamo sostanzialmente favorevoli all'approvazione di questo provvedimento, alla redazione del quale, come riconosceva la relatrice, onorevole Serafini, abbiamo collaborato come sempre quando si è trattato dei problemi della giustizia, essendo la giustizia un bene fondamentale che non riguarda una forza politica o un'altra, ma tutto il paese.

In questo senso mi permetto di concludere chiedendo anche perdono al Presidente per la digressione che ho fatto all'inizio, ma la dovevo fare. Anzi, questa non è la prima volta, signor Presidente. Poiché mi approssimo ad uscire dal Parlamento, avendo una certa età e siccome ho un'altra esperienza professionale, sento il dovere di ripeterla e di ribadirla perché sono convinto che dall'osservanza dei nostri doveri fondamentali dipenderà la vita dell'istituto parlamentare che — diciamo la verità — accusa un certo degrado, come è facile constatare. Non so se ho reso l'idea.

Mi permetto quindi, per la mia età, di dire questo e chiedo scusa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, mi auguro che l'onorevole Marotta possa rivedere la sua decisione di non essere più presente nella Camera dalla prossima legislatura e che la possa rivedere seriamente, perché è grande il suo apporto in Commissione giustizia in relazione a tutti i problemi che si presentano giorno dopo giorno in aula. La sua partecipazione è così saggia ed apprezzata — non solo dal punto di vista meramente giuridico — che sarebbe una perdita veramente enorme per il Parlamento non avere più a disposizione le sue risorse straordinarie di giurista e di uomo.

Dal momento che ci troviamo a fare commenti che esulano dalla trattazione giuridica del provvedimento al nostro esame, voglio fare i complimenti all'onorevole Serafini, che ha seguito con tanta passione, con tanto rigore e con profonda partecipazione un provvedimento che si innesta su altri già esistenti nel nostro ordinamento e che abbisognavano di un perfezionamento, lasciando adito a mille interpretazioni e soprattutto — questo è il dato assolutamente negativo — a mille polemiche.

Viviamo un momento drammatico, che è considerato tale — questa è la mia impressione — più per come lo rappresentano i *mass media* che per come realmente è, nel quale viene in evidenza il tema legato alla sicurezza del cittadino e alla tutela dell'ordine pubblico.

Questo Parlamento ha paura di compiere dei passi in avanti e di andare verso una legislazione veramente moderna, veramente proiettata nel futuro: si ha paura di perdere il consenso elettorale, e quindi i provvedimenti varati sono spesso monchi, non rispettano il pensiero dei presentatori, non soddisfano chi ne avrebbe voluti di migliori, perché vengono comunque sempre traditi da quest'ansia di non incorrere nelle ire dell'elettore: la legislazione risente, dunque, di un clima di paura all'interno del palazzo oltre che

degli umori della piazza (che non sono mai buoni consiglieri).

In questo momento, forse, il Parlamento rivela molto coraggio nell'esaminare un provvedimento che incide sulla detenzione. Quando si affronta questo tema scattano meccanismi incontrollati che inducono ad esprimere giudizi estremamente negativi. Abbiamo ormai « sotterrato » — passatemli il termine — il pacchetto sicurezza, perché esso non era in grado di prevenire il reato, né di contrastarlo, né di debellarlo. Il testo sottoposto all'esame della Commissione giustizia della Camera non poteva e non doveva essere assolutamente approvato e, dico io, forse neppure discusso.

Dobbiamo stare molto attenti alla facile demagogia perché, diversamente, il Parlamento non avrebbe davvero ragione d'essere; tutto diventa « finalizzato a », tutto strumentalizzato e quando ciò accade, naturalmente, il prodotto che si dà è un prodotto giuridico assolutamente incapace di prevedere norme in grado di contrastare la criminalità e di contenerla, se non di debellarla.

Il Parlamento, allora, dimostra di avere coraggio, in questo momento, nel varare il provvedimento che abbiamo al nostro esame. Esso non è eccezionale dal punto di vista squisitamente giuridico, perché — come dirò — abbisogna di aggiustamenti, o meglio di un coordinamento tra le norme. Tuttavia, a mio avviso, ha grande valenza in un momento in cui si nutrono forti perplessità non solo dal punto di vista della sicurezza del cittadino e dell'ordine pubblico, ma anche dal punto di vista sociale. Mi riferisco al fatto che la società presenta grosse fratture anche rispetto alla sua cellula primordiale: la famiglia. La famiglia, intesa come valore centrale e insostituibile della società, viene messa in primo piano proprio dal provvedimento che stiamo esaminando. Essa assume, quindi, una valenza straordinaria perché assistiamo ad una riscoperta dai grandi significati giuridici, morali e sociali, anche da parte della sinistra.

Se andiamo con il pensiero indietro nel tempo, ci accorgiamo come sia mutata la

cultura. Ricorderete tutti come la famiglia era intesa da una certa sinistra e da un certo femminismo: il suo valore non veniva tenuto certamente in grande considerazione. Ripeto, attualmente le contraddizioni di questa società sono molte; non dimentichiamo che dappertutto, a Milano, a Roma, a Napoli e a Palermo imperverzano le *baby gang* che rappresentano il volto più significativo e più negativo della società, che avrebbe bisogno di interventi molto profondi. Vi è gioventù a rischio in tante città metropolitane italiane: parlo di Napoli, in particolare, dove tra i 12 e i 16 anni gli adolescenti — potrei parlare anche di infanzia in riferimento ai 12 anni — sono a grande rischio, ma non si fa nulla. Ecco perché il provvedimento assume una valenza davvero straordinaria, in un momento in cui la società è dominata da certi impulsi che frenano il cammino verso una minore conflittualità e, soprattutto, verso il rispetto di quei principi morali che sono alla base di uno Stato moderno.

La nuova legge sui congedi parentali, la n. 53 dell'8 marzo del 2000, fatta a misura dei padri e delle madri, a mio avviso, è veramente significativa perché si interessa di aspetti familiari e quindi riporta la famiglia in primo piano. Quei diritti, che non sempre venivano esaltati, vengono di nuovo riproposti in tutta la loro grande portata. I conflitti esistenti nel mondo del lavoro, dovuti all'impossibilità di accudire i propri figli nel migliore dei modi, quei contrasti che sembravano insanabili vengono decisamente superati dalla legge dell'8 marzo 2000, che si pone, quindi, a salvaguardia della famiglia.

Il provvedimento al nostro esame, dedicando particolare attenzione al problema delle detenute madri con figli minori, mette al centro il bambino, come dovrebbe sempre accadere in ogni manifestazione della vita dello Stato, e in tal modo si collega a tutta una serie di norme che negli ultimi mesi sono andate nella direzione migliore, nell'ambito di una visione completamente diversa rispetto a quella di anni addietro, ma che in ogni

caso, secondo me, costituisce il corollario naturale di tutta una legislazione cosiddetta « premiale », che va nella direzione di esaltare sia l'articolo 27, comma 3, della Costituzione, che finalizza la pena alla rieducazione, sia l'articolo 31 della Costituzione, secondo il quale con appositi provvedimenti si dovrebbe prevedere la massima protezione nei confronti della maternità e dell'infanzia. La riscoperta di questi valori, in verità, mi rende particolarmente felice, perché partendo dalla cura del minore si può sperare in una società migliore.

Nell'ambito del complicato rapporto e del delicatissimo equilibrio tra famiglia e lavoro, attraverso i congedi, la flessibilità dell'orario e addirittura attraverso « premi » fiscali — definiamoli così — alle aziende, si va nella direzione di rendere la madre ed il padre possibili protagonisti di nuovi rapporti con la famiglia.

Questo concetto di maternità che, in riferimento al mondo del lavoro, possiamo definire una « maternità flessibile », può tranquillamente applicarsi anche al provvedimento relativo alle detenute madri. In proposito era già stato adottato un provvedimento — lo ha richiamato l'onorevole Serafini —, la legge n. 165 del 1998, comunemente detta « legge Simeone », che aveva ampliato la possibilità per le detenute madri, con figli di età inferiore ai dieci anni, di usufruire della detenzione domiciliare per pene fino a quattro anni.

Onorevole Corleone, credo che quella sia stata una grande conquista, anche perché non dobbiamo guardare al mondo penitenziario come ad un mondo fatto di reclusi che sono autentici malfattori o delinquenti della peggiore specie e non possono e non devono aspirare ad un ritorno nella società. Se guardiamo alla popolazione carceraria femminile, ci rendiamo conto che essa non rappresenta nemmeno il 4 per cento e le donne detenute madri rappresentano una cifra assolutamente insignificante. Ma proprio perché si tratta di una cifra insignificante

dobbiamo essere ancora più solleciti nei confronti dei problemi della donna madre in carcere.

Non dimentichiamo le tragedie che si sono consumate nelle carceri italiane, non ultima quella avvenuta nel carcere di Bellizzi Irpino nell'aprile del 1998, a pochi mesi di distanza dell'entrata in vigore della legge n. 165. Se quella legge fosse stata già operante, forse quella tragedia non si sarebbe verificata e quel bambino di tre anni, che ha assistito ad una vera e propria tragedia (il suicidio di sua madre), sarebbe oggi un bambino normale, mentre egli porterà sempre con sé questo ricordo terribile.

Ben venga dunque un provvedimento come quello che ci accingiamo a votare, tanto più che vi sono precedenti che portano nella direzione giusta. Un plauso va alla legge del 1998 che prevedeva la possibilità che la pena da scontare in detenzione domiciliare fosse elevata fino a quattro anni per le madri detenute con prole fino a dieci anni di età. Fu una grande conquista e speriamo che altre conquiste di questo genere possano essere fatte anche per altri provvedimenti sottoposti all'attenzione della Commissione giustizia.

Ritengo che in sede di coordinamento debbano essere apportate alcune modifiche. Il provvedimento non deve essere ritenuto populista perché esso è in linea con la nostra legislazione. Spesso si parla anche a sproposito della certezza della pena, affermando che la pena non viene scontata quando viene differita, dimenticando che vi è un'intera legislazione, a partire dal 1975 fino ad oggi, che prevede una serie di norme tali da far ritenere che l'impianto legislativo è finalizzato ad esaltare la nostra Costituzione. Ci si dimentica spesso che anche il codice Rocco, che è stato introdotto nel 1930, quindi in una certa epoca politica, e che io ho sempre definito un monumento di scienza politica, definiva il principio della « liberazione condizionale », che contiene a sua volta il principio che non ci può essere certezza della pena. Il codice Rocco non faceva altro che receperire un principio — quella

della liberazione condizionale — previsto addirittura dal codice Zanardelli. Se fossimo tutti un po' più attenti, non caderemmo in facili isterie quando bolliamo leggi come la Simeone o la Gozzini o comunque tutte quelle che fanno parte del nostro ordinamento, dimenticando che nel 1974, anno in cui la società italiana viveva un'epoca terribile, quella in cui imperava il terrorismo — erano gli anni di piombo —, la Corte costituzionale emanò la sentenza n. 204 che riaffermava in maniera definitiva il principio della flessibilità della pena. Allora, ben venga una legislazione che ponga la famiglia al centro degli interessi della società e del Parlamento. Se abbiamo approvato recentemente (l'8 marzo 2000) il provvedimento sui congedi parentali, ben vengano anche provvedimenti come quello che stiamo esaminando.

Vi è bisogno, da un punto di vista tecnico, degli aggiustamenti e dei coordinamenti delle norme, in quanto la legge è abbastanza innovativa, sia per quanto attiene alla detenzione domiciliare e al differimento della pena, sia per quanto attiene al principio della possibilità di accudire i bambini all'esterno del carcere, mutuando la norma dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario che prevede, appunto, il lavoro esterno. Ritengo si tratti di una disposizione di portata assolutamente positiva, alla quale mi auguro possano far ricorso tutte le detenute madri, quando non vi siano le condizioni per l'applicazione della norma generale.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, ritengo sia opportuno provvedere ad un maggior coordinamento, così come richiesto dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere. Detta Commissione ha fatto una serie di puntualizzazioni che mi sembrano abbastanza precise e di cui mi auguro si possa tener conto in sede di coordinamento del testo.

Onorevole relatore, ritengo che il coordinamento del testo debba essere fatto anche in riferimento alla legge Simeone, come ella puntualmente rappresentava, per evitare il rischio di stravolgimenti nel momento in cui il provvedimento passerà

all'esame dell'altro ramo del Parlamento: infatti, spesso accade che un ramo del Parlamento si muova in una certa direzione e l'altro in direzione completamente opposta, senza conoscere le motivazioni o i ragionamenti che abbiano governato i comportamenti del primo.

Ritengo, altresì, che si debba tener conto del parere della V Commissione, che ha effettuato rilievi in ordine al beneficio della detenzione domiciliare ed ha sottolineato l'opportunità di coordinare il comma 1 con il comma 8 dell'articolo 3, che consente al tribunale di sorveglianza, al compimento dell'ottavo anno di età del figlio, di prorogare il beneficio o di ammettere la persona condannata all'assistenza all'esterno dei figli minori. In conclusione, i rilievi della I e della V Commissione vanno tenuti presenti, per evitare che vi possa essere uno stravolgimento del testo da parte del Senato e per evitare, soprattutto, che l'iter subisca rallentamenti tali da vanificare il lavoro sin qui svolto con estrema passione, competenza e rigore.

Signor Presidente, a nome dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale, ritengo che il provvedimento — pur essendo suscettibile di ulteriori miglioramenti — debba essere approvato: se cerchiamo sempre la perfezione, non la troveremo mai. Anche in virtù della mia lunga esperienza professionale, ritengo sia meglio disporre di una legge — anche se largamente imperfetta — piuttosto che non averla. Le leggi imperfette, in ogni caso, riescono a regolare la vita di relazione; le leggi perfette, ma che non esistono nel nostro ordinamento, non possono produrre alcun effetto.

Ritengo, quindi, che il mio gruppo possa tranquillamente partecipare, sia pure con le riserve che ho espresso, all'approvazione di un provvedimento che ha un grande merito, quello di riportare al centro dell'attenzione parlamentare e dell'attenzione generale del paese la famiglia come punto centrale della vita di uno Stato.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali

**(*Repliche del relatore e del Governo*
- A.C. 4426)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Serafini.

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore*. Rincocio alla replica, Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, devo dire che il dibattito che si è svolto in quest'aula, sia pure, come ha rilevato l'onorevole Marotta, alla presenza di pochi deputati, è stato un dibattito di qualità; penso che molti colleghi ne leggeranno gli atti e sono convinto che la relazione dell'onorevole Serafini e gli interventi degli onorevoli Simeone e Marotta consentiranno di comprendere l'importanza di questo provvedimento e dell'opportunità che venga approvato nei prossimi giorni, prima della pausa estiva.

Penso di potermi limitare a poche osservazioni, perché è già stato ampiamente approfondito il contenuto del progetto di legge, che ha origine da un testo del Governo, oltre che da un testo di iniziativa parlamentare. Il provvedimento arriva all'esame dell'Assemblea dopo l'approvazione di alcune leggi che hanno affrontato parzialmente questo tema: mi riferisco sia alla legge Simeone sia alla legge sull'incompatibilità con il carcere dei malati di AIDS. Credo di dover ricordare che dovremmo riprendere testualmente, forse, all'articolo 1, il comma 3 dell'articolo 146, come riscritto dalla legge n. 131: questo testo, infatti, viene in esame con ritardo rispetto alla sua presentazione, quindi è stato anticipato da altri due provvedimenti, per cui è stata necessaria

un'opera di coordinamento, che però va forse ulteriormente precisata in relazione ad alcuni punti.

Tuttavia, questo progetto di legge mantiene la sua specificità e la sua importanza. È un testo rigoroso, non buonista o corrivo; è rigoroso soprattutto sul piano dei principi ed è stato ricordato quali sono quelli su cui si fonda. Sono principi costituzionali che riguardano la giustizia, ma anche altri valori fondamentali: sono stati ricordati la tutela della famiglia e dell'infanzia. Credo che il tratto di questa legge sia ancora più avanzato dei principi che sono stati richiamati. Ha detto bene la relatrice, l'onorevole Serafini: la questione posta da questo intervento legislativo è quella della relazione affettiva tra madre e figlio, un principio contemporaneo. È una riflessione del pensiero femminista: vorrei dire all'onorevole Simeone che, nell'evocare il femminismo, non vorrei ne facesse una sorta di caricatura. In realtà, la questione della relazione madre-figlio rappresenta il cardine quanto meno di una parte del pensiero femminista che si riverbera su molte altre questioni oggetto delle riflessioni che si fanno sulla nostra società. Quindi, principi costituzionali, ma anche una riflessione ulteriore estremamente significativa.

La proposta di legge al nostro esame è quindi rigorosa sul piano dei principi fondamentali ed è importante perché intende eliminare o ridurre drasticamente una contraddizione stridente ed intollerabile nel nostro sistema penale: mi riferisco alla presenza dei bambini in carcere. Si tratta di bambini veramente innocenti, inteso nel significato più pieno della parola.

I dati del rilevamento fatto dall'amministrazione penitenziaria al 31 dicembre 1999 — fornisco quelli più aggiornati — riferiscono di 60 bambini di età inferiore ai tre anni ristretti — come si suol dire con una parola che rende bene il concetto in relazione alla libertà e alla necessità di uno sviluppo libero delle energie di un bambino — presso istituti penitenziari. Sono quindi detenuti anche loro insieme alle madri e scontano la pena non per

un loro reato, ma per il reato commesso dalle loro madri. È una situazione che definisco intollerabile. A ciò si aggiunge la presenza di tredici donne in stato di gravidanza.

La cosa più grave che intendo sottolineare è relativa al fatto che è intollerabile non solo quella detenzione, ma anche e soprattutto la separazione traumatica tra la madre e il figlio al compimento del terzo anno di età, perché così stabilisce la legge. Quindi vi è la detenzione, che incide sicuramente sullo sviluppo equilibrato del bambino, a cui si aggiunge il trauma della separazione al compimento dei tre anni, che rappresenta un'ulteriore ferita inferta al bambino. Tale separazione, nei casi in cui non vi siano persone di fiducia o legate da rapporti parentali a cui affidare il bambino, comporta l'affidamento in istituto: ciò rappresenta un terzo trauma con il passaggio da un'istituzione totale, il carcere con la madre, ad un'altra istituzione totale, l'istituto senza madre.

Si può certamente dire che 60 bambini e 58 madri rappresentano numeri estremamente modesti specie se messi a confronto con il 54.000 detenuti ristretti nelle carceri italiane. Eppure, ritengo che questi numeri accentuino il valore della questione e diminuiscano le preoccupazioni sulla sicurezza che alcuni potrebbero invocare.

Questo non è un provvedimento diretto a sfoltire la presenza di persone nelle carceri ma si richiama ad alti valori e principi. Il giorno in cui affrontassimo in Parlamento la questione relativa al «superamento» degli ospedali psichiatrici giudiziari, dove si trovano mille persone, affronteremmo una questione non di quantità ma di qualità.

Penso che sia importante, dinanzi ai due piatti della bilancia (l'istanza punitiva dello Stato e quella del diritto del bambino a crescere in un ambiente diverso dal carcere e a mantenere la relazione con la madre), far pendere il piatto dalla parte delle ragioni dell'umanità, privilegiando alternative sanzionatorie esterne al carcere.

Credo si possa dire che quello in esame è un provvedimento rigoroso perché non trascura le esigenze di difesa sociale e di prevenzione. La pena carceraria viene comunque trasformata in detenzione domiciliare (quella speciale) e si prevede l'esclusione dal beneficio per le condannate per i delitti previsti dalla prima parte dell'articolo 41-bis (come è stato ricordato, si tratta di reati di mafia, sequestro di persona, traffico di stupefacenti). Inoltre si prevede la possibilità di revoca del beneficio in caso di allontanamento rilevante dal domicilio. Quindi è un intervento equilibrato, come ho avuto modo di dire, pur avendo alcune caratteristiche assai innovative. Mi riferisco, ad esempio, all'attribuzione di una dimensione diversa all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354; in altre parole il lavoro di cura alla famiglia viene equiparato al lavoro. Questo è un altro principio teorico, onorevole Simeone, che acquisiamo con questa normativa rispetto ad un dibattito non soltanto di natura culturale! Ripeto, il lavoro di cura come lavoro, ossia con la dignità del lavoro.

Ma c'è ancora un punto importante che desidero sottolineare. Queste donne (non solo le 58 di cui si è parlato perché, in realtà, il ragionamento vale per tutte le 2 mila donne detenute) sono, per la maggior parte, soggetti deboli. Ed è positivo il fatto che nell'articolo 3, comma 5, del provvedimento venga attribuito un compito specifico al servizio sociale, chiamato non solo a controllare la condotta del soggetto ma anche ad aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale.

Credo che non possiamo pensare che dal carcere si esca per venire abbandonati, perché uscendo dal carcere e rimanendo abbandonati a se stessi c'è il rischio della recidiva, cioè del ritorno al reato e quindi al carcere. Credo che questo punto, che può apparire generico, in realtà, debba essere concretizzato con l'offerta di risorse e di opportunità per un reale inserimento e per una prospettiva di vita diversa delle donne madri — in questo caso, per le donne in genere — e, soprattutto,

tutto, dei figli ai quali con tanta attenzione e calore hanno fatto riferimento gli interventi dell'onorevole Simeone e della relatrice.

Il testo è stato molto elaborato, direi più volte rielaborato; mi auguro che siano presentati pochissimi emendamenti di coordinamento con le altre leggi che abbiamo ricordato; mi auguro, altresì, che il testo sia approvato dalla Camera perché ciò può dare grande soddisfazione a chi si è impegnato in questo lavoro. Ricordo una campagna del settimanale *Vita*, le richieste del settore del volontariato e quelle delle donne detenute: sono giunte molte richieste da San Vittore e da altri istituti ed è importante che il Parlamento risponda a queste sollecitazioni.

Ritengo che l'approvazione di questo disegno di legge sia importante non solo per i diretti interessati, ma per l'intero universo carcerario, che in questo momento soffre una situazione di difficoltà che devo ricordare. In questi mesi, si sono create aspettative e speranze che rischiano di essere deluse. Ciò nel carcere può determinare non tanto ciò che qualcuno teme, cioè la possibilità di rivolte, quanto — ed è la cosa peggiore — il diffondersi di un clima di sfiducia e di depressione. Può accadere che non vi siano l'attenzione e l'impegno a cambiare la vita quotidiana del carcere attraverso le attività e il lavoro e che lo si renda un luogo di passività. Questa sarebbe la peggiore sconfitta per tutti, non solo per il Governo o per il Ministero della giustizia, che stanno lavorando per aumentare le possibilità di inserimento con un piano ricco non solo di idee, ma anche di risorse per il lavoro, per la salute e per l'edilizia. Se il carcere diventa un luogo in cui la speranza muore, questa è una sconfitta per tutti.

Mi auguro che l'approvazione di questo provvedimento rappresenti un segnale di attenzione e di interesse e che apra la strada all'approvazione degli altri provvedimenti all'esame del Senato e che possono aiutare ad implementare il processo di riforma verso il carcere trasparente che noi vogliamo.

È un cambiamento continuo nel quotidiano, non in campi teorici e astratti. Il Governo esprime il suo pieno consenso e apprezzamento su questo disegno di legge e ne auspica la rapida approvazione.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Corleone.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 24 luglio 2000, alle 15:

1. — *Discussione congiunta dei disegni di legge:*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 (7155).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (7156).

— *Relatori:* Casilli, per la maggioranza e Possa, di minoranza.

2. — *Discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

PROCACCI; STORACE; TATTARINI e NARDONE; RALLO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SIMEONE ed altri; BIONDI ed altri; PROCACCI: Disciplina della detenzione dei cani pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali (59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116).

— *Relatore:* Cento.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 4469 — Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto (*approvato dal Senato*) (7021).

— *Relatore:* Guerzoni.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 4528 — Ratifica ed esecuzione del *Memorandum d'intesa* tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla Rassegna « Italia in Giappone 2001 » (*approvato dal Senato*) (7083).

— *Relatore:* Morselli.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

CERULLI IRELLI: Norme generali sull'attività amministrativa (6844).

— *Relatore:* Frattini.

La seduta termina alle 12,05.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. VINCENZO ARISTA*

Licenziato per la stampa alle 13,20.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*